COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.4.2021
COM(2021) 157 final

2021/0083 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar (di seguito "Qatar") e l'Unione europea e i suoi Stati membri è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 7 giugno 2016.

Attualmente i servizi aerei tra l'Unione e il Qatar sono operati sulla base degli accordi bilaterali esistenti tra singoli Stati membri e il Qatar.

Fa parte della politica estera dell'Unione in materia di trasporto aereo negoziare accordi globali nel settore dei servizi aerei quando siano stati dimostrati il valore aggiunto e i vantaggi economici di tali accordi. L'accordo mira in particolare a:

- garantire una concorrenza equa, la non discriminazione, la trasparenza e la parità di condizioni per gli operatori economici;

- aprire gradualmente il mercato per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità;

- migliorare la connettività, a vantaggio dei consumatori e dell'economia.

### • Contesto generale

Le direttive di negoziato stabiliscono l'obiettivo generale di negoziare un accordo globale relativo al trasporto aereo al fine di aprire in modo graduale e reciproco l'accesso al mercato, rafforzare la cooperazione e la convergenza sul piano normativo nonché garantire una concorrenza equa e condizioni trasparenti.

Conformemente alle direttive di negoziato, il 4 marzo 2019 le due parti, UE e Qatar, hanno siglato un progetto di accordo.

### • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La conclusione da parte dell'UE di un accordo sul trasporto aereo è un elemento chiave nello sviluppo della politica estera dell'UE in materia di aviazione, come indicato nelle comunicazioni della Commissione COM (2012) 556 final "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future" e COM (2015) 598 final "Una strategia per l'aviazione in Europa". Il Qatar è uno dei mercati extra-UE in più rapida espansione, in cui il numero dei passeggeri è salito a oltre 6 milioni (Eurostat 2019). Quasi tutti gli Stati membri hanno già concesso il pieno accesso al mercato tramite i loro accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei con il Qatar. In tali accordi mancano tuttavia adeguate disposizioni su determinate questioni, come la concorrenza leale, la trasparenza o le questioni sociali, che sono essenziali per evitare gli abusi su un mercato liberalizzato.

### • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali vigenti relativi ai servizi aerei fra Stati membri e Qatar. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti derivanti da tali accordi bilaterali e non coperti dal

presente accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

A norma del regolamento (UE) 2019/712 sulla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, qualsiasi misura adottata sulla base del regolamento stesso deve rispettare gli obblighi internazionali, compresi quelli del presente accordo.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia delle intese vigenti stipulate da singoli Stati membri. Per tutti i vettori aerei dell'Unione europea, l'accordo crea contemporaneamente parità e uniformità di condizioni per l'accesso al mercato e stabilisce nuove disposizioni per la cooperazione e la convergenza tra l'Unione europea e il Qatar sul piano normativo in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell'Unione.

L'intervento dell'Unione consentirà di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

L'accordo permette di estendere simultaneamente le condizioni in esso previste ai 27 Stati membri, con l'applicazione delle stesse norme senza alcuna discriminazione e con benefici per tutti i vettori aerei dell'Unione indipendentemente dalla loro nazionalità. L'accordo comprende disposizioni esaustive in materia di sovvenzioni, pratiche anticoncorrenziali e trasparenza e solidi meccanismi per farle rispettare, contribuendo in tal modo a creare condizioni di parità per i servizi aerei tra l'UE e il Qatar e per i servizi aerei, operati tramite il Qatar, tra l'UE e altre destinazioni, ad esempio in Asia.

L'accordo garantisce inoltre a tutti i vettori aerei dell'Unione l'accesso a opportunità commerciali come quelle relative all'assistenza a terra, al code-sharing, all'intermodalità nonché la possibilità di stabilire liberamente i prezzi ed elimina l'obbligo per i vettori aerei dell'Unione di collaborare con un partner locale per stabilire sedi locali in Qatar. Nell'accordo sono inoltre presenti disposizioni in materia sociale in linea con quelle incluse negli accordi commerciali internazionali dell'UE, che impegnano le parti a migliorare le politiche sociali e del lavoro conformemente ai loro impegni internazionali, in particolare nel contesto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

A seguito di un periodo transitorio i vettori aerei potranno erogare liberamente servizi passeggeri e merci da qualsiasi punto dell'Unione europea verso il Qatar avvalendosi del quadro normativo unico dell'accordo, il che attualmente non è possibile. I vettori aerei saranno inoltre in grado di prestare alcuni servizi "all-cargo" verso punti ulteriori, nel rispetto di limiti geografici e di frequenza.

La soppressione graduale delle restrizioni all'accesso al mercato tra l'Unione europea e il Qatar non solo attirerà nuovi operatori sul mercato e creerà l'opportunità di servire aeroporti poco utilizzati fino ad ora, ma faciliterà anche il consolidamento tra i vettori aerei dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Sarà istituito un comitato misto incaricato di discutere delle questioni relative all'attuazione dell'accordo. Il comitato misto promuoverà gli scambi a livello di esperti e potrà esaminare settori potenzialmente idonei a un'ulteriore estensione dell'accordo. Esso sarà composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e da rappresentanti del Qatar.

Gli Stati membri continueranno inoltre a svolgere i loro tradizionali compiti amministrativi nell'ambito del trasporto aereo internazionale, ma sulla base di norme comuni applicate in maniera uniforme.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Durante i negoziati sono stati consultati anche i portatori di interessi e le parti sociali dell'intera catena di valore dell'aviazione, in particolare i sindacati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

## 5. ALTRI ELEMENTI

- **Sintesi dell'accordo proposto**

L'accordo è costituito dal testo di base, che contiene i principi fondamentali, e da due allegati: l'allegato I sulle disposizioni transitorie e l'allegato II sull'applicabilità geografica dei diritti di quinta libertà ai servizi "all-cargo".

Dal 1° gennaio 2021 il diritto dell'Unione non si applica più al Regno unito. Pertanto, in accordo con il Qatar, nel testo siglato sono stati soppressi tutti i riferimenti al Regno Unito ed è stata inserita una clausola territoriale standard.

2021/0083 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con lo Stato del Qatar relativi ad un accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito l'"accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 4 marzo 2019.

(2) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3) È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo sul trasporto aereo tra lo Stato del Qatar, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione dell'accordo stesso.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

*Articolo 3*

In attesa dell'entrata in vigore, l'accordo è applicato dall'Unione su base provvisoria, conformemente al suo articolo 29, paragrafo 3.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*